PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 23/04/2012 Centro Meteorologico A.R.P.A.V. – Teolo O.D.G. n. 5 - Provvedimento n. 5

OGGETTO: Variante al Piano Ambientale n. 20 – Modifica art. 19 Norme di Attuazione. Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2 Norme di Attuazione al Piano Ambientale.

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'Ente Parco dei Colli Euganei si è dotato del Piano Ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998;
- ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei", il Consiglio dell'Ente Parco può adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, appurato che le stesse non incidono sui criteri informatori del Piano Ambientale stesso;
- in applicazione dell'art. 4, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, le varianti allo stesso, per le motivazioni di cui alla precedente premessa, sono approvate dalla Giunta Regionale in quanto non incidenti sulla tutela paesistica profusa dal Piano di Area in questione;
- tale procedura è regolamentata dagli artt. 128 e seguenti del vigente Regolamento dell'Ente;

VISTE le competenze dell'Ente Parco specificate all'art.16 della L.R. 38/89;

RILEVATO che l'intero territorio del Parco risulta essere sottoposto al vincolo di tutela paesaggistica, ferma restando l'efficacia di altri vincoli precedenti, dalla L. 08/08/1985 n. 431, oggi Parte terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che buona parte del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei è contenuto all'interno del SIC - ZPS (Siti Interesse Comunitario - Zone Protezione Speciale) identificata dal codice IT3260017;

VISTO l'art. 19 delle Norme Attuative che definisce e norma le attività ritenute incompatibili o ad alto impatto ambientale;

VALUTATA la carenza di normativa specifica di Piano Ambientale relativa ad impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaici, eolici e geotermici);

VISTO che il D.lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici raccomandando che "nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale", come ribadito anche dal D.M. del 10.09.2010;

VISTE le linee guida, approvate con il D.M. del 10.09.2010, per l'individuazione dei siti e delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili tra cui sono incluse le aree della Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva comunitaria 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS) e considerato che la Regione Veneto sta procedendo a tale individuazione;



VISTA la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 3 del 10/01/2012 recante come oggetto "Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2. Norme di Attuazione al Piano Ambientale - Variante al Piano Ambientale n. 20. Proposta al Consiglio";

OSSERVATO che la variazione è riassumibile come appresso:

Art. 19 delle Norme di Attuazione

Aggiunta al comma 1(P) della lettera f):

"f) impianti fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con potenza installata superiore alla soglia di 60 kW con esclusione di quelli ubicati in area di Urbanizzazione Controllata in contesti compromessi, quali aree artigianali e/o industriali, o in siti preventivamente individuati."

e introduzione del comma 7(P)

- "7. (P) Nella progettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:
- a) gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati, laddove possibile, mediante sistemi integrati o semi-integrati su falda di copertura di edifici esistenti o di nuova edificazione;
- b) gli impianti eolici o mini-eolici dovranno essere contenuti entro i limiti d'altezza dell'edificato esistente con esclusione di impianti isolati o ubicati presso insediamenti di poggio."

RITENUTO pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, adottare una variante al Piano Ambientale;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.38/89, il parere del Comitato Tecnico Scientifico, espresso nella seduta del 18/04/12;

SENTITA la Commissione Consiliare Ambiente nella seduta del 18/04/12;

VISTO l'emendamento proposto dalla Commissione Ambiente:

"La modifica proposta all'articolato consiste nell'introduzione della possibilità di intervento, per installazione di sistemi fotovoltaici, anche nei casi di bonifica delle vecchie coperture in eternit o sulla coperture di fabbricati produttivi esistenti, con evidente miglioramento estetico e ambientale. In particolare si propone di modificare la nuova lettera f) del comma 1 eliminando, dopo le parole "artigianali e/o industriali" la parola "o" ed aggiungendo alla fine del periodo le parole "e, per gli impianti fotovoltaici in copertura, nei casi di bonifica per smaltimento di eternit o nei fabbricati produttivi consolidati".

La votazione dell'emendamento ha dato il seguente risultato:

Presenti: 15 (Andreose, Biasetto, Bolognini, Borile, Buson, Callegaro, Chiarello, Donà, Gelsi, Martini, Ruffin, Sandon, Sinigaglia, Trentin, Trevisan)

Favorevoli: 15 Contrari: // Astenuti: //

Emendamento approvato all'unanimità.

ACQUISITO il voto consultivo favorevole del Direttore;

PRESO ATTO che la votazione del presente provvedimento ha dato il seguente risultato:

Presenti: 15 (Andreose, Biasetto, Bolognini, Borile, Buson, Callegaro, Chiarello, Donà, Gelsi, Martini, Ruffin, Sandon, Sinigaglia, Trentin, Trevisan)

Favorevoli: 14 Contrari: //



Astenuti: 1 (Martini) Maggioranza assoluta: 8

DELIBERA

- 1) Di adottare la variante n. 20 al Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei descritta in premessa e individuata normativamente nell'allegata relazione;
- 2) Di dare atto che la presente variante, adottata ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 Ottobre 1989, n. 38 e dell'art. 4, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, verrà trasmessa alla Giunta Regionale del Veneto, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 129 del vigente Regolamento dell'Ente;
- 3) Di dare atto che la variante adottata produrrà i suoi effetti solamente in seguito all'approvazione regionale e che dalla data di adozione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia, previste dalla legge n. 1902 del 3/11/1952 e s.m.i., in ordine alle variazioni in essa contenute e per le sole aree interessate.

imageral 3.

IL SEGRETARIO Nicola Montecchio IL PRESIDENTE Giovanni B*i*asetto





Art. 7 Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 e art. 4 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Ambientale

VARIANTE AL PIANO AMBIENTALE N. 20 VARIANTE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA [EMENDATA]

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998 l'Ente Parco si è dotato del Piano Ambientale.

L'art. 7 della L.R. 38/89, combinato con l'art. 4, 2° comma delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale, prevede la possibilità da parte del Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei, di adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, sempreché le stesse non incidano sui criteri informatori del Piano Ambientale stesso e non modifichino i contenuti dell'art. 3 c. 2 della L.R. 38/89.

CONSIDERATO che buona parte del territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei è contenuto all'interno della SIC- ZPS (Siti Interesse Comunitario - Zona Protezione Speciale) identificata dal codice IT3260017;

VISTE le linee guida, approvate con il D.M. del 10.09.2010 per l'individuazione dei siti e delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili tra cui sono incluse le aree della Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva comunitaria 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS), pur non essendo, tali aree, ancora individuate dalla Regione Veneto;

RITENUTO doveroso, per la concomitanza di più vincoli, integrare il Piano Ambientale, nelle sue Norme Attuative, con indicazioni precise per l'installazione e realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici;

VISTO che l'art. 19 delle Norme Attuative, che definisce e norma le attività ritenute incompatibili o ad alto impatto ambientale, non contempla gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;



CONSIDERATO che sono pervenute ai nostri uffici, negli ultimi due anni, numerosissime istanze relative ad istallazione di tali tipologie di impianti, risulta indispensabile introdurre la seguente modifica normativa integrando l' art. 19.

VARIANTE 20

Il comma 1 dell'art. 19 delle Norme Attuative di Piano Ambientale elenca le attività incompatibili o ad alto impatto ambientale:

- a) le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'art. 20 commi 7, 8,10 e dalla L.R. 10.10.1989 n. 40;
- b) le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 5 seguente;
- c) gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
- d) gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985 n. 24, come definiti dalla D.G.R. n. 7949/89;
- e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.

Tra queste tipologie di attività non rientrano in alcun modo gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di grandi dimensioni quali impianti fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con potenza installata superiore alla soglia di 60 kW.

Tali installazioni, con esclusione di quelle ubicate in area di Urbanizzazione Controllata in contesti compromessi (quali aree artigianali e/o industriali, o in siti preventivamente individuati), ad alto impatto ambientale, dovrebbero essere elencate alla lettera f) comma 1 dell'art. 19.

Inoltre, al fine di normare l'installazione e la realizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si propone l'introduzione del comma 7.(P) privilegiando, per i sistemi fotovoltaici, le



installazioni su copertura con sistemi integrati o semi-integrati, e determinando l'altezza massima e

la corretta collocazione per gli impianti eolici.

La modifica proposta consiste nell'integrazione del comma 1 con la seguente lettera f):

f) – impianti fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con

potenza installata superiore alla soglia di 60 kW con esclusione di quelli ubicati in area di Urbanizzazione

Controllata in contesti compromessi, quali aree artigianali e/o industriali, in siti preventivamente

individuati e, per gli impianti fotovoltaici in copertura, nei casi di bonifica per smaltimento di eternit o nei

fabbricati produttivi consolidati.

e nell'introduzione del seguente comma 7.(P):

7. (P) Nella progettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno

essere adottate le seguenti soluzioni:

a) gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati, laddove possibile, mediante sistemi integrati

o semi-integrati su falda di copertura di edifici esistenti o di nuova edificazione;

b) gli impianti eolici o mini-eolici dovranno essere contenuti entro i limiti d'altezza dell'edificato

esistente con esclusione di impianti isolati o ubicati presso insediamenti di poggio.

Este, li

Ufficio Ambientale

Gli Istruttori



TITOLO III

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE D'INTERVENTO, D'OPERE O DI RISORSE

Capo I Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

Articolo 19 Attività ed impianti incompatibili o ad alto impatto ambientale

- 1. (P) Sono incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività cd impianti:
 - a) le attività ed impianti estrattivi fatto salvo quanto consentito dall'art. 20 commi 7, 8,10 e dalla L.R. 10.10.1989 n. 40;
 - b) le installazioni di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, salva la rilocalizzazione di cui al comma 5 seguente;
 - c) gli impianti produttivi ad alto impatto ambientale, quali le cementerie;
 - d) gli allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 05.03.1985 n. 24, come definiti dalla D.G.R. n° 7949/89;
 - e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche, e le attività di rottamazione.
 - f) impianti fotovoltaici con potenza installata superiore alla soglia di 20 kW ed impianti eolici con potenza installata superiore alla soglia di 60 kW con esclusione di quelli ubicati in area di Urbanizzazione Controllata in contesti compromessi, quali aree artigianali e/o industriali, in siti preventivamente individuati e, per gli impianti fotovoltaici in copertura, nei casi di bonifica per smaltimento di eternit o nei fabbricati produttivi consolidati.
- 2. (P) Le attività cd impianti di cui al comma 1, compresi quelli già presenti, sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili.
- 3 .(P) Per quanto concerne le cementerie esistenti individuate nella tavola C3 in aree di riconversione fisica e funzionale con la numerazione 15, 16 e 17 e per le quali è prevista la approvazione di progetti di intervento unitario ai sensi dell'art. 36, l'Ente potrà sollecitare la conclusione di accordi di programma con la Regione, il Ministero dell'ambiente, i comuni e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'art. 26 della legge 06.12.1991 n.394 e dell'art. 27 della legge 08.06.1990 n.142, per il coordinamento delle azioni di conténimento dell'impatto ambientale e paesistico e per concertare, con le aziende stesse, strategie di adeguamento, ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione delle attività e degli impianti. In ogni caso gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni, con la partecipazione dell'Ente Parco e dei Comuni interessati, che definiscano in particolare:
 - a) le modalità e i tempi di prosecuzione dell'attività, con particolare riguardo per il traffico indotto;
 - b) le modalità e i tempi delle eventuali dismissioni, nonché delle condizioni di riuso dei sedimi e dei fabbricati, da verificare nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, secondo le indicazioni del P.A.;
 - c) i programmi di investimento, di riassorbimento occupazionale e di eventuale rilocalizzazione in aree esterne.
- 4. L'Ente Parco è impegnato d'intesa con gli enti locali interessati e le altre autorità competenti a promuovere il controllo sulla consistenza e composizione delle emissioni causate dall'attività delle cementerie di cui al comma 3.
- 5.(P) Per quanto concerne gli impianti per le radiotelecomunicazioni legittimamente esistenti, la loro permanenza è di norma ammessa negli attuali siti in via transitoria e con modalità e scadenze da concordare con gli enti competenti e gli operatori concessionari. Il progetto antenne, compatibilmente con il mantenimento delle funzionalità operative, definisce i tempi e i modi per la loro rilocalizzazione nelle aree appositamente indicate, nelle parti sommitali del Monte Venda, del Monte Grande e del Monte Gallo o in altri alti da esso individuati. Nei siti citati devono essere realizzate, anche con la partecipazione dell'Ente e con le specificazioni del Progetto Antenne, attrezzature unitariamente progettate per limitarne l'impatto ambientale, in modo da ospitare tutti gli impianti legittimati all'installazione. A tal fine l'Ente può promuovere la costituzione di apposite strutture tecniche e operative, ovvero la partecipazione in società con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 16 della legge istitutiva. La rilocalizzazione degli impianti esistenti nelle vette di cui sopra è subordinata alla stipula di convenzioni che impegnino alla realizzazione del recupero ambientale delle aree da dismettere, con interventi di smontaggio e rimozione delle attrezzature e restituzione naturalistica, a carico dei concessionari. Nelle aree da dismettere sono vietati gli interventi non strettamente finalizzati alla manutenzione



ordinaria degli impianti esistenti e alla conservazione o al recupero naturalistico, nonché la sosta di persone ed ammali, entro perimetri da segnalarsi con modalità, specificate nell'apposito regolamento o nel Progetto Antenne.

- 6.(P) Per quanto concerne gli altri impianti e infrastrutture incompatibili esistenti alla data di adozione del presente Piano, di cui al comma 1, lett. d) ed e) da individuare in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, compresi quelli eventualmente individuati nell'ambito del Regolamento, ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria, è subordinato al rispetto della normativa regionale e statale a riguardo della verifica o valutazione di compatibilità ambientale e, all'infuori dell'ambito applicativo di queste ultime, da uno studio di impatto ambientale, che dovrà in particolare documentare l'assenza di apprezzabili interferenze con le aree e le risorse di interesse paesistico o ambientale evidenziate dal P.A. con le modalità di cui all'articolo 7. Anche per tali impianti l'Ente promuoverà iniziative per la loro rilocalizzazione in tempi, modalità e garanzia da definirsi anche in via convenzionale con i soggetti pubblici e privati interessati. All'interno del Parco non sono comunque ammessi impianti di rottamazione.
- 7. (P) Nella progettazione e realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:
 - a) gli impianti fotovoltaici dovranno essere installati, laddove possibile, mediante sistemi integrati o semiintegrati su falda di copertura di edifici esistenti o di nuova edificazione;
 - b) gli impianti eolici o mini-eolici dovranno essere contenuti entro i limiti d'altezza dell'edificato esistente con esclusione di impianti isolati o ubicati presso insediamenti di poggio.

